



# MISURE URGENTI CESSIONE CREDITI DA BONUS FISCALI IN EDILIZIA - DECRETO LEGGE 16 FEBBRAIO 2023 N.11

Posted on 17 Febbraio 2023



**DECRETO LEGGE N.11/2023**  
Misure urgenti in materia di cessione dei crediti

Category: [Sportello Ecosismabonus](#)

Tags: [bonus edilizi](#), [cessione del credito](#), [decreto legge](#), [stop cessione](#)

È stato pubblicato sull'edizione straordinaria alla [Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 2023](#), il **Decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11**, recante "*Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77*".

Il decreto, **entra in vigore** il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla G.U.R.I - ossia **da oggi 17 febbraio 2023** - e sarà ora presentato alle Camere per la sua conversione in Legge.

Il provvedimento scaturente è costituito dai seguenti 3 articoli:

- **Art. 1** – *Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77*
- **Art. 2** – *Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali*
- **Art. 3** – *Entrata in vigore*

In particolare, il decreto prevede:

- **l'abrogazione della possibilità di cessione del credito e dello sconto in fattura** per le spese relative a interventi in materia di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica, Superbonus, misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche, con l'eccezione di specifiche deroghe per le operazioni già in corso ;
- **il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di acquisto di crediti d'imposta relativi agli incentivi fiscali maturati con i suddetti interventi ;**
- **l'esclusione del reato di "concorso in violazione"**, limitando la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari dei crediti, nel momento in cui i cessionari siano in possesso della documentazione utile **dimostrare l'effettività delle opere realizzate** .

Nel dettaglio, la nuova norma prevede:

1. **il divieto degli enti pubblici di acquisto di crediti derivanti da cessione o sconto da bonus edilizi** (*art.1, co.1, lett. a*);
2. **l'esclusione dal reato di "concorso in violazione"** (*art.1, co.1, lett. b*) per:
  - gli acquirenti i crediti da bonus edilizi in possesso di specifica documentazione (quali, il titolo abilitativo, la comunicazione alla ASL, la documentazione fotografica o video, la visura catastale *ante-operam*, le fatture e le quietanze di pagamento, le asseverazioni tecniche e di congruità dei costi, il visto di conformità),
  - per i correntisti delle banche che acquistano tali crediti, a condizione che venga loro rilasciata attestazione da parte dell'istituto di credito del possesso di tutta la suddetta documentazione;

In ogni caso, il mancato possesso della documentazione non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale "per dolo o colpa grave" per il cessionario, il quale può comunque fornire prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.

Sull'ente impositore grava in ogni modo l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso dello stesso cessionario nella violazione e della sua responsabilità.

3. **l'esclusione per gli interventi futuri della possibilità di optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura** (art.2, co.1);
4. **la conferma della facoltà di opzione per la cessione del credito d'imposta o per lo sconto in fattura:**
  - **ai fini del Superbonus, qualora in data precedente al 17 febbraio 2023** (art.2, co.2):
    - a) risulti presentata la CILAS in caso di interventi diversi da quelli condominiali (ossia quelli effettuati su mini condomini in "mono proprietà", unifamiliari, edifici posseduti in via esclusiva da ONLUS, APS e ODV e IACP)
    - b) risulti adottata la delibera assembleare e presentata la CILAS per interventi condominiali
    - c) risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo per interventi di demolizione e ricostruzione
  - **ai fini dei bonus minori** (*Bonus ristrutturazione, Ecobonus, Sismabonus*, compreso il "*Sismabonus acquisti*"), **qualora in data precedente al 17 febbraio 2023** (art.2, co.3):
    - a) sia presentata la richiesta del titolo abilitativo,
    - b) siano già iniziati i lavori per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo,
    - c) sia regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il rogito di compravendita dell'immobile acquistato con le agevolazioni di cui all'art.16 bis co.3 del TUIR-DPR 917/1986 (cd. "*Acquisto di fabbricati integralmente ristrutturati da imprese*") o all'art.16, co.1-septies del DL 63/2013, convertito con modifiche dalla legge 90/2013 (cd. "*Sismabonus acquisti*").

